REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatore);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

Nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, svolta in modalità da remoto, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del comune di Viterbo (VT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2014 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 2312 del 24/04/2020, con cui si dava termine all'Ente per rispondere al 19/06/2020, termine successivamente prorogato al 15/09/2020, dietro espressa richiesta da parte dell'Ente;

VISTA la nota prot. Cdc n. 4832 del 17/09/2020, con cui si sollecitava l'Ente ad un riscontro istruttorio entro e non oltre il 23/09/2020, attesa la mancata risposta entro il 15/09/2020 e in considerazione dell'ampia proroga dei termini già concessa;

VISTA la risposta del comune di Viterbo, prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020 e relativi allegati;

VISTE l'ordinanza n. 34/2020 e n. 35/2020, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'Adunanza in data odierna, da svolgersi in modalità da remoto;

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124) e, da ultimo,

dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze "da remoto" ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*" nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale "*le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti*";

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020*";

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 2312 del 24/04/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche d'ufficio. Con successiva nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020 (e relativi allegati), l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto, nei termini che saranno di seguito meglio evidenziati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Viterbo all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato*

rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost.,

richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla

giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, "*il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*" (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato anche dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con la deliberazione n. 12/2019/INPR e la deliberazione n. 9/2020/INPR).

In via preliminare rispetto alle criticità contabili sotto riportate, la Sezione fa presente che l'approvazione dei rendiconti, per gli esercizi finanziari 2014, 2016, 2017 e 2018, è sempre stata adottata oltre i termini di cui all'art. 227 del TUEL (deliberazione consiliare n. 54 del 19 maggio 2015; deliberazione consiliare n. 54 del 29 giugno 2017; deliberazione consiliare n. 83 del 31 luglio 2018; deliberazione consiliare n. 64 del 04 giugno 2019).

A tale proposito, preso atto che in sede istruttoria è emerso che "*Il passaggio alla competenza finanziaria potenziata che ha comportato un diverso modo di affrontare il riaccertamento dei residui, ha richiesto negli anni una più attenta e accurata disamina da parte dei responsabili dei servizi sull'individuazione dell'esigibilità dell'entrata e della spesa. In aggiunta a quanto sopra, il congedo per raggiunti limiti di età da parte di dipendenti che hanno sempre fornito la propria esperienza e memoria nel riaccertamento ordinario ha compromesso il rispetto della tempistica dell'approvazione del rendiconto. Il loro pensionamento ha determinato un vulnus nel ricostruire i necessari impegni contabili alla fine dell'esercizio in particolar modo quelli inerenti le opere pubbliche*", si invita l'Ente, per il futuro, al rispetto delle tempistiche *ex lege* previste, adottando ogni misura organizzativa utile a garantire l'esame dei documenti di bilancio da parte della Giunta e del Consiglio, ai fini della definitiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 227 del TUEL.

2.A. Riaccertamento straordinario dei residui.

Nel corso dell'istruttoria, sono stati richiesti chiarimenti in merito al ripiano del maggior disavanzo, riconosciuto a valle delle operazioni di riaccertamento

straordinario dei residui, atteso che, nell'esercizio 2018 non risultava applicata alcuna quota di disavanzo di amministrazione, mentre nell'esercizio 2017 risultava applicata una quota di euro 90.521,65, nell'esercizio 2016 una quota di euro 117.248,50 e nell'esercizio 2015 una quota di euro 166.283,77.

Si fa presente che il comune di Viterbo (ente coinvolto nella sperimentazione dell'armonizzazione contabile nel 2014), in sede di riaccertamento straordinario dei residui ha dichiarato un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48 (delibera consiliare n. 127/2015).

In merito alla discrasia delle quote di ripiano sopra evidenziata, l'Ente ha riferito quanto segue:

"*La quota applicata al bilancio di previsione 2015 è aumentata di 49.035,27 e quindi ammonta ad Euro 166.283,77 in quanto l'Ente si è avvalso della facoltà di cui al D.M. 2 aprile 2015, articolo 1 comma 7, che testualmente dispone: "Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014". Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dalla rideterminazione del FCDE al 31/12/2014 rispetto a quello determinato alla data del 31/12/2013 ammonta a complessivi 4.006.744,22: la quota di Disavanzo di Amministrazione imputabile alla sola gestione 2014 risultava pari ad € 49.035,27 (differenza fra 4.055.779,49 meno 4.006.744,22). L'intera quota imputabile alla gestione 2014 è stata quindi iscritta nel Bilancio di Previsione 2015/2017, relativamente alla sola annualità 2015. Il bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016 è stato correttamente redatto iscrivendo la quota annua di ripiano pari a euro 117.248,48 mentre la quota di ripiano del disavanzo iscritta nel bilancio 2017 è stata pari a euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo*

pari a euro 90.321,65, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Infatti, il rendiconto della gestione 2015 evidenzia un prospetto del risultato di amministrazione dove la quota libera dell'avanzo è pari -1.970.048,87 mentre quello del 2016 riporta una quota disponibile di Euro - 90.321,65. Alla data del 31 dicembre 2017 il disavanzo risulta interamente ripianato in quanto la quota disponibile del risultato di amministrazione a tale data è pari a + 1.070.596,08. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare, non è stato iscritto in bilancio alcun disavanzo".

Di seguito si riportano i dati relativi alla parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) dal 2014 al 2018 (per il 2016, si evidenzia che il dato presente nelle banche dati è sempre euro – 90.521,56 e che, verosimilmente, l'Ente, per mero refuso, ha indicato nella risposta istruttoria l'importo di – 90.321,65):

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Parte disponibile	**- 4.055.779,49**	**-1.970.048,87**	**-90.521,65**	**1.070.596,08**	**2.038.997,88**

Nel rilevare, in definitiva, che l'Ente, dal bilancio di previsione 2018, non ha più applicato la quota di ripiano del maggio disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in quanto il risultato di amministrazione 2017 chiude con un avanzo disponibile, la Sezione osserva quanto segue.

I risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, *ex se*, esimere l'Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l'effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall'approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017.

Fermo restando, difatti, che l'Ente ha la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l'adozione di uno o più atti, da parte dell'Ente, da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l'importo.

In tal senso, sebbene con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti, con particolare riguardo alla

possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all'originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, d.lgs. 118/2011) il ripiano in un unico esercizio, mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 71/2016/PAR).

A tale proposito, la Corte ha fatto espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 2, commi da 4 a 8, del D.M. 2 aprile 2015 e, per quanto di specifico interesse per la fattispecie in esame, rileva, in particolare, la previsione di cui al comma 7, dell'art. 2 in parola, secondo cui "*A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero*".

Si fa presente, peraltro, che l'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, al comma 2, chiarisce che "*Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori*".

Da tutto quanto sopra riportato, ne consegue che, ove l'Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del *contrarius actus*, una delibera consiliare – corredata dal parere dell'Organo

di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 50/2020/PRSE).

Diversamente, ove l'Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione, e all'applicazione della quota in parola per le successive annualità previste (in origine, si ribadisce, le annualità per il recupero del disavanzo erano complessivamente pari a n. 30).

Da ultimo, si segnala la previsione di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), secondo cui "*Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi*".

Ciò posto, si richiede all'Ente di trasmettere alla Sezione ogni atto utile alla verifica dell'avvenuto totale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (con indicazione delle relative fonti di copertura), secondo le modalità sopra descritte, o, in alternativa, di comunicare il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo ogni atto utile alla verifica del recupero della quota annuale di euro 117.248,48, oppure di comunicare l'eventuale variazione delle modalità e/o delle tempistiche di recupero del maggior disavanzo, originariamente previste, tenuto conto delle novità legislative di cui al D.L. n. 18/2020. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso alla Sezione entro il 31/01/2021.

2.B. Gestione dei residui.

In merito alla mole di residui attivi, nel corso dell'istruttoria sono stati richiesti approfondimenti, con particolare riferimento alle iniziative volte alla riscossione dei crediti e alla valutazione circa l'esigibilità degli stessi, nel corso degli anni. Sul fronte

dei residui passivi, sebbene la mole sia decisamente inferiore rispetto a quella dei residui attivi, non si può non osservare che il mancato pagamento nei tempi di legge potrebbe comportare l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente ed essere, altresì, causa di eventuali contenziosi con i fornitori.

I residui attivi al 31/12/2018, pari ad euro 79.014.379,45, risultano in aumento rispetto sia al valore dei residui attivi al 31/12/2017, che è pari ad euro 75.667.524,12, sia al valore degli stessi al 31/12/2016, pari ad euro 61.581.413,03.

Al 31/12/2018, si registra, peraltro, un aumento del valore del Fondo cassa al 31/12/2018 rispetto alle annualità precedenti, più che raddoppiato dal 2015 al 2018, con un *trend* stazionario nel biennio 2016-2017, unitamente ad un forte calo, nella sola annualità 2017, sia delle riscossioni sia dei pagamenti.

Di seguito, si riporta l'evoluzione, dal 2015 al 2018, dei dati relativi alle riscossioni/pagamenti, residui attivi/passivi e fondo cassa al 31/12.

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Riscossioni	78.241.952,62	75.188.833,32	62.570.046,09	77.047.270,00
Pagamenti	70.375.193,06	60.764.566,07	62.369.141,10	70.469.356,97
Fondo cassa al 31/12	15.789.105,15	30.213.372,40	30.414.277,39	36.992.190,42
Residui attivi al 31/12	67.020.527,34	61.581.413,03	75.667.524,12	79.014.379,45
Residui passivi al 31/12	22.063.811,43	25.911.125,63	31.099.657,93	30.538.164,81

Si riporta, altresì, l'andamento dei residui attivi (1, 3, 9) e passivi (1, 2) e le percentuali di riscossione e pagamento realizzate negli esercizi dal 2014 al 2018.

GESTIONE DEI RESIDUI 2014			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	23.159.486,58	12.361.016,93	2.108.545,10
Residui riscossi	12.281.781,80	2.682.978,29	700.702,40
Residui stralciati o cancellati	457.307,84	230.821,55	0,02
Maggiori residui attivi			
Residui da riscuotere alla data del 31/12	10.420.396,94	9.447.217,09	1.407.842,68
% di riscossione dei residui	54,10%	22,12%	33,23%

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2015			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	26.969.605,96	15.120.549,97	2.010.279,40
Residui riscossi	14.723.222,28	2.969.774,61	786.337,84
Residui stralciati o cancellati			26.120,16
Maggiori residui attivi	54.279,91	997.459,06	
Residui da riscuotere alla data del 31/12	12.300.663,59	13.148.234,42	1.197.821,40
% di riscossione dei residui	54,48%	18,43%	39,63%

GESTIONE DEI RESIDUI 2016			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	24.669.255,03	19.619.370,85	1.794.813,81
Residui riscossi	11.058.170,80	3.013.104,24	378.038,76
Residui stralciati o cancellati	1.905.634,57	384.590,90	828.218,32
Maggiori residui attivi			
Residui da riscuotere alla data del 31/12	11.705.449,66	16.221.675,71	588.556,73
% di riscossione dei residui	48,58%	15,66%	39,11%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	22.853.874,62	21.708.088,67	1.185.619,46
Residui riscossi	7.830.484,13	1.536.529,77	218.535,70
Residui stralciati o cancellati		0,00	1.191,56
Maggiori residui attivi	558.289,41	579.501,07	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	15.581.679,90	20.751.059,97	965.892,20
% di riscossione dei residui	33,45%	6,89%	18,45%

GESTIONE DEI RESIDUI 2018			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	32.054.059,53	25.684.301,84	1.482.267,18
Residui riscossi	11.408.536,97	2.192.944,19	411.700,35
Residui stralciati o cancellati	2.394.568,18		102.266,27
Maggiori residui attivi	0,00	464.271,46	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	18.250.954,38	23.955.629,11	968.300,56
% di riscossione dei residui	38,47%	8,39%	29,83%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2014		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	31.001.224,99	6.597.606,09
Residui pagati	18.954.465,86	2.021.795,73
Residui stralciati o cancellati	10.037.968,47	4.193.401,06
Residui da pagare alla data del 31/12	2.008.790,66	382.409,30
% pagamento dei residui	90,42%	84,09%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2015		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	13.928.255,46	1.648.977,27
Residui PAGATI	10.141.069,42	1.300.293,74
Residui stralciati o cancellati	2.052.743,91	212.630,14
Residui da pagare alla data del 31/12	1.734.442,13	136.053,39
% pagamento dei residui	85,39%	90,53%

GESTIONE DEI RESIDUI 2016		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	14.404.767,81	3.307.019,87
Residui PAGATI	9.373.604,55	1.306.788,20
Residui stralciati o cancellati	775.053,30	1.520.882,56
Residui da pagare alla data del 31/12	**4.256.109,96**	**479.349,11**
% pagamento dei residui	68,77%	73,16%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	17.193.814,86	2.817.076,98
Residui PAGATI	9.321.624,51	2.060.185,59
Residui stralciati o cancellati	1.032.496,66	14.270,01
Residui da pagare alla data del 31/12	**6.839.693,69**	**742.621,38**
% pagamento dei residui	57,68%	73,50%

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI: 2018		
	Titolo 1	**Titolo 2**
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	21.360.068,14	4.559.798,70
Residui PAGATI	11.982.259,78	871.137,54
Residui stralciati o cancellati	2.113.391,67	551.443,83
Residui da pagare alla data del 31/12	**7.264.416,69**	**3.137.217,33**
% pagamento dei residui	62,26%	21,73%

Ciò posto, l'Ente ha evidenziato che il passaggio alla cd. competenza finanziaria potenziata ha comportato l'aumento dei residui attivi e il contestuale aumento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) che, nel caso di specie, passa da euro 23.842.876,04 del 2015 all'importo di euro 37.673.301,48 del 2019.

L'Ente ha riferito, inoltre, in merito alla riscossione, in c/competenza e in c/residui, con riguardo alle entrate derivanti da recupero evasione tributaria IMU e sanzioni per violazioni del codice della strada, con un aggiornamento del dato al 2019, come riportato nelle tabelle che seguono.

Recupero Evasione tributaria IMU

Esercizio finanziario	Acc.	Risc/Comp	% Risc/Comp	Risc /Res
2015	250.000	0,00	0	86.074,94
2016	1.291.026,00	77.617,29	6%	152.321,70
2017	5.200.000,00	213.164,00	4,1%	328.049,82
2018	3.881.945,00	68.005,61	1,75%	999.468,07
2019	4.000.001,00	216.533,49	5,41%	1.007.555,25

Sanzioni per violazioni codice della strada

Esercizio finanziario	Acc.	Risc/Comp	% Risc /Comp	Risc /Res
2015	1.100.000,00	366.754,13	33,34%	267.797,11
2016	1.100.000,00	334.802,89	30,44%	314.352,99
2017	1.750.000,00	549.805,37	31,41%	388.834,26
2018	1.830.109,46	506.424,36	27,67%	721.326,10
2019	1.523.123,50	482.514,18	31,68%	508.544,27

Dai dati sopra riportati, si rileva la necessità di uno sforzo da parte dell'Ente, per migliorare gli stessi, non solo al fine di garantire entrate certe al bilancio comunale, ma anche al fine di liberare le risorse accantonate a consuntivo a titolo di FCDE che, come noto, sono strettamente connesse all'andamento delle riscossioni in c/residui, nell'ultimo quinquennio, delle entrate considerate di dubbia e difficile esazione. Dal momento in cui, difatti, si avrà un miglioramento tangibile delle riscossioni in c/residui, sarà possibile ridurre l'accantonamento a titolo di FCDE, devolvendo, pertanto, i relativi importi al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Sul punto, si evidenzia, altresì, la strategica rilevanza di un costante monitoraggio della mole dei residui attivi e passivi, specie a valle dell'entrata in vigore delle regole dell'armonizzazione contabile e del principio della competenza finanziaria potenziata. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, difatti, "*per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione*" (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Tali principi vanno scrupolosamente osservati da parte dell'Ente, affinché vi sia un adeguato controllo, a monte, delle attività di accertamento e riscossione delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese e, a valle, delle attività di ricognizione annuale dei residui. Tali attività sono propedeutiche ad una costruzione "affidabile e sincera" del risultato di amministrazione, che non deve essere mai inquinato da poste non attendibili e veritiere.

In merito ai residui, così come evidenziato dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si rammenta che a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria potenziata, gli stessi sono interamente costituiti da obbligazioni scadute e, pertanto, con riferimento a tali crediti, è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale

dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

Sul fronte dei residui passivi, si ribadisce il fatto che gli stessi devono tendere ad una progressiva riduzione, evidenziando, altresì, che i debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio, attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui, infine, l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Sul punto, l'Ente ha riferito, in sede istruttoria, che esistono partite debitorie in contestazione negli anni 2015-2018 con la Talete S.p.A. ("*si fa riferimento ai debiti verso il gestore del servizio idrico integrato per fornitura acqua*"), relative ai consumi idrici dall'anno 2011 al 2018, per un importo residuo totale in bilancio pari ad euro 3.992.653,13. A tale proposito, la Sezione osserva come, dagli esiti dell'istruttoria svolta, con la Talete S.p.A. risulta in corso un contenzioso, in virtù del quale l'Ente ha dichiarato di aver effettuato un accantonamento, al 31/12/2019, di euro 908.000,00.

Nel valutare positivamente ogni accantonamento di carattere prudenziale, specie ove siano in gioco importi di considerevole entità, si invita l'Ente ad un attento monitoraggio delle partite in contestazione – soprattutto in caso di coinvolgimento di organismi partecipati e per importi rilevanti - con riserva di ogni successiva verifica da parte della Sezione, in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

2.C. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

In sede istruttoria, sono state richieste informazioni sulle misure adottate dall'Ente per migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, tenuto conto dei dati sotto riportati, di cui ai questionari relativi ai consuntivi 2017 e 2018.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento Competenza Esercizio 2017	FCDE Rendiconto 2017
Recupero evasione IMU	5.188.180,78	290.742,02	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	63.660,31	53.672,10	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	629,12	629,12	0,00	0,00
TOTALE	5.252.470,21	345.043,24	0,00	0,00

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento Competenza Esercizio 2018	FCDE Rendiconto 2018
Recupero evasione IMU/TASI	3.881.945,00	68.005,61	2.843.000,00	3.478.752,37
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	65.663,65	65.663,65	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.947.608,65	133.669,26	2.843.000,00	3.478.752,37

A tale proposito, l'Ente ha riferito in merito alle misure adottate per rendere più efficiente l'attività di contrasto all'evasione tributaria, quali la "bonifica" delle banche dati tributarie, sportelli virtuali, gestione del contenzioso tributario direttamente dall'Ufficio. L'Ente ha, altresì, evidenziato che le difficoltà maggiori si riscontrano relativamente alla riscossione coattiva dei tributi locali, affidata alla Agenzia delle entrate-riscossioni ("*che non fornisce buoni risultati e che determina una grande mole di residui attivi in bilancio, i quali non possono essere eliminati fino alle comunicazioni di inesigibilità delle singole partite iscritte a ruolo. Tali comunicazioni non vengono trasmesse agli enti ormai da anni e i relativi termini di presentazione vengono regolarmente prorogati*"), e che, con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità, vi è l'intenzione di incrementare l'attività di controllo degli impianti pubblicitari installati nel territorio comunale, con impulso alle attività di verifica della correttezza dei versamenti effettuati e al recupero dell'imposta per la pubblicità non dichiarata.

L'Ente ha, inoltre, dichiarato che, in ragione della carenza di organico dell'ufficio tributi, nel 2018 ha provveduto all'affidamento di un servizio di supporto e

affiancamento al predetto ufficio, per l'attività di bonifica delle banche dati, di recupero dell'evasione e di attività accessorie, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata.

Dalla documentazione trasmessa, relativamente ai ruoli connessi alle violazioni amministrative anche diverse da quelle del codice della strada, con un aggiornamento al 30/04/2020, emerge che il riversato, rispetto al carico dei ruoli, continua ad essere esiguo. L'Ente ha comunque fatto presente che nel 2017 e nel 2018 vi è stato un aumento dei ruoli emessi per violazioni del codice della strada, a seguito dell'attivazione dei varchi elettronici della ZTL. Tale attivazione, del 2017, ha comportato un aumento degli accertamenti delle sanzioni per violazione del codice della strada, con l'emissione di ruoli per somme maggiori rispetto agli anni precedenti.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, raccomanda all'Ente di proseguire nelle azioni intraprese, monitorando, in particolare, l'efficienza delle attività di riscossione svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione, nonché la percentuale del riversato rispetto al carico dei ruoli, in un'ottica di incremento progressivo delle relative somme. Come ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019), peraltro, una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017).

In definitiva, si rileva l'esigenza di un presidio scrupoloso delle attività di riscossione tributaria coattiva, allo scopo di ridurre significativamente la parte di entrate accertate e non riscosse, incrementando in tal modo le risorse a disposizione dell'Ente e contribuendo alla maggiore "equità" del prelievo tributario (*ex multis*, vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 39/2019/PRSE).

2.D. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Con riferimento al FCDE, in sede istruttoria l'Ente ha chiarito di aver sempre utilizzato il metodo di calcolo cd. ordinario (sul punto, erano emerse discrasie rispetto a quanto indicato nelle relazioni dell'Organo di revisione sui consuntivi dal 2015 al 2017).

Si riportano, di seguito, gli importi accantonati dall'Ente a consuntivo dal 2015 al 2018, riproducendo, altresì, nel prospetto sotto riportato, il metodo di calcolo utilizzato.

FCDE	2014	2015	2016	2017	2018
FCDE a rendiconto	17.988.431,75	23.842.876,04	26.470.006,40	32.549.514,53	37.195.599,06
Metodo di calcolo	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO

Dall'esame dei dati riportati dall'Ente in sede istruttoria, emerge che il FCDE accantonato, dal 2015 al 2018, risulta sempre superiore rispetto all'importo minimo ricavabile dal relativo calcolo, ad eccezione dell'annualità 2017, ove si registra uno scostamento, in difetto, di euro 952.105,32. A tale proposito, la Sezione osserva che, da una valutazione complessiva degli importi accantonati sino al 2018, non si ritiene utile richiedere, ad oggi, all'Ente di effettuare il recupero del FCDE non congruamente accantonato nel 2017, rammentando, tuttavia, che il calcolo dell'accantonamento in parola va sempre effettuato nello scrupoloso rispetto dei principi contabili (punto 3.3 ed esempio 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), onde evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Peraltro, nel caso di specie, giova fare presente che le percentuali di riscossioni in c/residui delle entrate di titolo 1 e 3, come già sopra evidenziato, sono piuttosto esigue e, pertanto, l'Ente è tenuto a valutare ed effettuare accantonamenti a titolo di FCDE rispettosi non solo dei principi contabili, ma anche di un più generale principio di prudenza.

In sede istruttoria, l'Ente ha fornito, altresì, un aggiornamento del dato del FCDE a consuntivo 2019, da cui emerge che l'accantonamento in parola ammonta complessivamente ad euro 37.673.301,46 (dunque, di poco superiore rispetto all'accantonamento effettuato a consuntivo 2018). In particolare, risultano svalutate le entrate derivanti da tosap (riscossione c/residui pari al 60,05%), da violazioni del codice della strada (riscossione c/residui pari al 10,54%), fitti attivi (riscossione c/residui pari al 10,13%), recupero evasione IMU (riscossione c/residui pari al 9,61%), tassa rifiuti (riscossione c/residui pari al 30,76%), oltre ad ulteriori entrate di titolo 3, come indicato nel prospetto sotto riportato.

ENTRATE ASSOGGETTATE A FCDE - RENDICONTO 2019					
ENTRATE ASSOGGETTATE A FCDE	IMPORTO DA ACCANTONARE	IMP. ACCANTONATO	TITOLO	TIP.	NOTE
RECUPERO EVASIONE ICI IMU	11.027.684,05	11.216.559,60	1	101	Allegato calcolo FCDE
PUBBLICITA'PUBBLICHE AFFISSIONI	230.055,26	437.701,26	1	101	Allegato calcolo FCDE
TASSA RIFIUTI	9.903.464,71	10.491.168,67	1	101	Allegato calcolo FCDE
VIOLAZIONI AL CDS ED ALTRE VIOLAZIONI	10.527.194,02	10.240.495,15	3	200	Allegato calcolo FCDE
FITTI ATTIVI	515.812,81	511.099,71	3	100	Allegato calcolo FCDE
SUBTOTALE	32.204.210,85	32.897.024,39			
SERVIZIO IDRICO ROBUR		1.834.543,64	3	100	Allegato calcolo FCDE
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UFFICI GIUDIZIARI		1.198.533,43	3	100	Accantonato l'intero importo residuo
ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PISCINA		150.000,00	3	500	Accantonamento parte importo residuo pari ad €.1.756.859,48
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA		93.200,00	3	500	Accantonato l'intero importo residuo
BENEFIT AMBIENTALE PER CONFERIM.IN DISCARICA		1.500.000,00			
TOTALE FCDE 2019 ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019		37.673.301,46			

Sul punto, la Sezione osserva che la voce relativa al "servizio idrico Robur", pari ad euro 1.834.543,64, risulta presente in tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di FCDE, dal 2015 al 2019, e sempre per il medesimo importo. Si richiama, pertanto, l'Ente ad una tempestiva gestione della situazione creditoria nei confronti della Robur S.p.A. in liquidazione. A tale proposito, si evidenzia che, dall'esame dei prospetti dimostrativi, ex art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, relativi alla situazione al 31/12/2019, emerge che alcuni importi non sono asseverati da parte dell'organo di controllo della società: in particolare, emergono discordanze sui debiti dell'Ente e crediti per la società, per euro 100.676,57; crediti per l'Ente e debiti per la società, per euro 1.519,45+45.977,91. Dal prospetto dimostrativo dell'Ente, peraltro, emerge un credito, al 31/12/2019, verso la società di euro 1.788.565,73 per noleggio rete idrica e di euro 45.977,91 per spese anticipate (per un totale di euro 1.834.543,64).

Ciò posto, se può essere valutato positivamente l'accantonamento prudenziale effettuato in sede di rendiconto, si fa presente che le discrasie emerse devono essere prontamente gestite da parte dell'Ente, tenuto peraltro conto che la società di cui trattasi è in liquidazione e che nella stessa l'Ente possiede una partecipazione del 75%. Giova soggiungere, altresì, che dall'allegato tecnico della delibera consiliare n. 54 del 25 giugno 2020 (prot. Cdc n. 3990 e 3991 del 16/07/2020), di ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018, emerge che "*La Robur spa aveva per oggetto sociale la gestione delle attività e dei servizi connessi al servizio idrico integrato. La sua attività di*

distribuzione delle acque a fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi e dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue è venuta meno per il passaggio degli asset aziendali a TALETE spa, individuata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO del 9 luglio 2004 quale gestore unico per la Provincia di Viterbo. L'intera struttura e organizzazione è stata quindi assorbita dal nuovo gestore con atto di Consiglio Comunale n. 91 del 29 giugno 2007, rimandando ad un successivo accordo tra le parti la definizione del valore di cessione dell'azienda. Tale accordo ad oggi deve essere ancora sottoscritto e Talete, conscia di disporre dei beni aziendali di Robur spa si è fatta carico di diventare soggetto pagatore dell'importo derivante dal trattamento di fine rapporto maturato a favore del personale dipendente. Conseguentemente l'Assemblea Straordinaria dei Soci decide di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione con effetto a decorrere dal 23 novembre 2007. Su impulso dell'Ente socio, Robur spa ha adito, nel corso del 2019, le vie giudiziarie per vedersi riconoscere i propri crediti relativi alla cessione de facto degli asset aziendali. All' atto di citazione, attualmente pendente presso il Tribunale di Viterbo, ha fatto seguito l'ipotesi di proposta transattiva proposta da Talete spa che ha inteso offrire la somma di euro 342.436,15 a tacitazione di ogni pretesa di Robur spa e omnicomprensiva di ogni altra e diversa somma contenuta nelle poste contabili delle due società. Con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 24659 del 10 marzo 2020 il liquidatore ha dettagliato ogni singola voce di credito maturata da Robur spa nei confronti di Talete ed ha evidenziato le passività di Robur spa che Talete spa si è accollata. Il liquidatore ha conseguentemente ritenuto che la proposta di accordo così formulata soddisfi le ragioni di Robur spa in liquidazione".

Dall'analisi delle voci che compongono il FCDE accantonato nel rendiconto 2019, se ne registra una relativa all'escussione polizza fideiussoria piscina, pari ad euro 500.000,00.

A tale proposito, la Sezione osserva che, dai questionari trasmessi per il tramite del sistema Conte, non è mai emersa la sussistenza di una fideiussione concessa a favore di soggetti partecipati e/o diversi da questi ultimi.

Nel richiamare l'Ente ad un attento monitoraggio di tali fideiussioni, si richiede, sin da ora, di fornire riscontro alla Sezione sul punto, compilando debitamente i prossimi questionari, con riguardo alla tabella n. 4 – Sezione II – Indebitamento e strumenti di finanza derivata, onde mettere in chiaro i soggetti a cui è stata concessa la garanzia, la tipologia (fideiussione o lettera di patronage), la causale, l'importo della garanzia in

essere al 31/12, l'importo delle somme eventualmente pagate a seguito di escussioni, confermando, altresì, gli accantonamenti in bilancio.

Da ultimo, si invita l'Ente ad una pronta gestione del credito derivante da "rimborso spese sostenute per uffici giudiziari" che, dal rendiconto 2017 al rendiconto 2019, è sempre pari ad euro 1.198.533,43 (nel 2016, la voce è pari ad euro 500.000).

Tutto quanto sopra evidenziato e chiarito, in conclusione, si richiede all'Ente un attento monitoraggio dei propri crediti e della conseguente quantificazione del FCDE, con particolare riferimento alla situazione nei confronti di Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione. La Sezione si riserva ogni futura verifica sulle situazioni sopra riportate, in occasione dei controlli sui prossimi questionari, al fine di monitorare la gestione dei crediti e la corretta determinazione del FCDE.

2.E. Indebitamento e contratti di finanza derivata.

In merito all'indebitamento dell'Ente, sono state richieste informazioni di maggior dettaglio relativamente ai due contratti di finanza derivata che l'Ente ha in corso, per un valore nominale iniziale complessivo pari a euro 26.588.690,19 sottoscritti con Banca Intesa e Natixis (Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018, pag. 24), fornendo aggiornamenti al 31/12/2019, con specifica sulla data di stipula e sulla durata del contratto, nonché sulle valutazioni effettuate in merito alla vantaggiosità dell'operazione.

Di seguito, si riporta la situazione dell'indebitamento, dal 2014 al 2018, come ricostruita d'ufficio da parte della Sezione:

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018
RESIDUO DEBITO +	35.578.591,00	34.808.898,29	33.574.429,06	33.954.455,43	33.767.629,27
NUOVI PRESTITI +	1.063.960,47	372.773,95	1.891.970,43	1.421.789,84	/
PRESTITI RIMBORSATI -	1.833.653,18	1.607.243,18	1.511.944,46	1.608.616,00	1.761.325,52
ESTINZIONI ANTICIPATE -					
ALTRE VARIAZIONI +/-					
TOTALE FINE ANNO	34.808.898,29	33.574.429,06	33.954.455,43	33.767.629,27	32.006.303,09

Con riguardo ai contratti di finanza derivata, l'Ente ha dichiarato quanto segue:

"*Nella primavera del 2004, l'Amministrazione comunale, preso atto del notevole e crescente divario tra il tasso medio del proprio indebitamento pregresso (superiore al 5,50%) ed il livello*

dei tassi correnti a breve e medio lungo termine, si determina a gestire attivamente il proprio stock di debito con l'obiettivo di ridurre gli oneri annuali per il servizio del debito stesso, tramite l'utilizzo di prodotti finanziari derivati e/o tramite il collocamento di prestiti obbligazionari di nuova emissione. A tal fine con atto di Giunta del 29 giugno 2004 alla Carivit spa - Banca Intesa – CDC IXIS Capital Markets (advisor), sono state affidate le attività necessarie alla conclusione delle operazioni in prodotti finanziari derivati nonché delle eventuali emissioni obbligazionarie autorizzandola nel contempo ad attivare un IRS (Interest Rate Swap) con collar della durata di 12 anni (30 giugno 2004 – 30 giugno 2016), con un up front dell'1%, un tasso CAP del 5,50% e un tasso floor al 2,50%, stabilendo lo spread sull'Euribor a 6 mesi all'1,185%. Proseguendo nell'ottica di una gestione efficiente del proprio stock di debito, il Consiglio Comunale, con atto n. 43 del 27 maggio 2005 delibera di procedere alla conversione dei mutui allora in essere con Cassa Depostiti e Prestiti e concessi a partire dal 31.12.1996, approvando l'emissione, a tasso variabile, di un prestito obbligazionario della durata di 25 anni per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 per l'estinzione del debito residuo al 1 luglio 2005, che ammonta ad Euro 24.941.036,14. Le caratteristiche del prestito obbligazionario sono riassunte di seguito:

- *Interamente sottoscritto a fermo da Banca Intesa spa per il tramite della sua controllata Banca Caboto spa e da IXIS Corporate & Investiment Bank nelle proporzioni rispettivamente di 2/3 e di 1/3;*
- *Banca Intesa SPA è stata individuata quale rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei confronti dell'ente emittente e che pertanto alla stessa vanno rilasciate le garanzie costituite dalla delegazione di pagamento;*
- *Decorre dal 27 giugno 2005 fino al 5 luglio 2030: le obbligazioni sono rimborsabili alla pari (il valore di ogni obbligazione è di euro 1.000,00), in 50 quote semestrali crescenti di capitale posticipate a decorrere dal 5 gennaio 2006 e sino al 5 luglio 2030;*
- *Le obbligazioni fruttano interessi semestrali lordi posticipasti indicizzati all'Euribor a sei mesi maggiorato di 17 centesimi di punto percentuale (la quotazione dell'Euribor a sei mesi viene maggiorata di 0,17 punti percentuali);*

Dal parere dei revisori, allegato alla deliberazione emerge che "la gestione del tasso di interesse è assicurata da una derivata copertura per opera di un vantaggioso swap (con cap e floor)".
Nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale viene dato atto che la Giunta provvederà ad effettuare un'adeguata copertura all'emissione di Buoni Ordinari Comunali (BOC) a tasso

variabile con un'operazione swap e con le modalità di massima indicate nella relazione allegata alla predetta deliberazione o a determinare, in sede contrattuale, condizioni migliorative alla presente offerta, compresa la rimodulazione nel tempo dell'operazione di copertura del capitale dal rischio di oscillazione tassi.

La relazione allegata alla deliberazione comunale riporta, tra i suggerimenti degli advisor: "Per proteggere poi il Comune dai rischi derivanti da un rialzo dei tassi di interesse a breve, gli advisor suggeriscono di abbinare all'emissione obbligazionaria a tasso variabile la chiusura di uno swap con struttura collar a costo zero per il Comune, avente le stesse caratteristiche e finalità della precedente (che verrebbe contestualmente chiusa), ma – grazie alle attuali più favorevoli condizioni del mercato ed alla plusvalenza delle precedente operazione di swap – condizioni più convenienti e protettive per il comune." Pertanto, la proposta di copertura del debito a tasso variabile derivante dai BOC prevede l'acquisto di un collar classico costituito da una struttura di opzioni che garantisce un tasso massimo (acquisto CAP), ma al contempo obbliga ad un tasso minimo da pagare (vendita Floor) nel caso di tassi in discesa. Inoltre, tale struttura prevede che l'Ente incassi, per ciascun semestre, l'Euribor a sei mesi rilevato "in advance" e paghi Euribor 6 mesi rilevato "in arrears". L'imposizione di tale tasso minimo è necessaria per poter finanziare il costo dell'operazione CAP che invece garantisce un tasso massimo… Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 311 del 10 giugno 2006, in virtù del mandato per i servizi di consulenza finanziaria conferito all'allora Banca Intesa spa, ora Intesa spa, a Carivit spa e a CDC Ixis Capital Markets, le predette banche advisor, dopo aver rappresentato lo scenario dei tassi di mercato alla luce del contesto macroeconomico dell'area euro, evidenziando come lo stesso risulta modificato rispetto al contesto del luglio 2005, prospettano la rimodulazione dell'operazione swap al fine di allungare senza oneri l'orizzonte della copertura stessa ai medesimi livelli della struttura vigente. Conseguentemente la Giunta approva la struttura Zero Cost Collar, allegata alla deliberazione, come quella meglio rispondente alle esigenze del Comune rinvenendo in essa la soluzione più efficace e cautelativa relativamente alla gestione attiva del costo dell'emissione obbligazionaria alla luce dei presunti andamenti di mercato e delle modalità alternative normalmente rinvenibili sul mercato stesso. Tenuto conto dei livelli di Cap, la struttura di swap consente di mantenere fino al 2026 il costo del debito al di sotto del tasso medio del debito preesistente, rifinanziato con l'emissione dei BOC e pari al 5,295%; di converso il Comune, in caso di discesa del livello del tasso euribor a 6 mesi, pagherà comunque i tassi floor.

Con riferimento alle valutazioni effettuate in merito alla vantaggiosità dell'operazione, si premette che fin dal 2012 l'Ente ha effettuato un'analisi sui derivati in essere che portava alle seguenti conclusioni: "… La crescita dei tassi di interesse registrata negli anni che vanno dal 2006 al 2008 ha comportato pagamenti netti a favore del Comune in riferimento ai contratti Collar (differenziali positivi) i quali non andavano a costituire un profitto per il Comune, ma andavano invece a compensare il maggiore onere finanziario per interessi passivi sostenuto dal Comune in riferimento ai contratti di debito sottostante a tasso variabile. Per le stesse ragioni, la forte discesa dell'indice Euribor 6 mesi, registrata a partire dal 9 ottobre 2008 ha sì peggiorato il valore di mercato (mark to market) dei contratti derivati (e di conseguenza ha generato pagamenti netti a sfavore del Comune), ma allo stesso tempo, ha ridotto gli oneri finanziari relativi alla quota interessi dei contratti di debito sottostanti le operazioni Collar, migliorando di fatto la situazione debitoria complessiva. La combinazione degli effetti finanziari che scaturiscono dai due contratti finanziari (contratti di finanziamento e Collar), …delimita il costo complessivo del debito all'interno di un range predefinito. Paradossalmente, quando i contratti Collar generano differenziali negativi per il Comune (ipotesi di tassi Euribor 6 mesi inferiore al tasso floor), il costo complessivo del debito (finanziamenti e Collar) raggiunge il suo livello minimo in termini di tasso di interesse effettivo (tasso Floor), considerando ovviamente la contestuale riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante".

La possibilità di un'estinzione anticipata dei derivati è stata tuttavia scartata in quanto, estinguendo anticipatamente i contratti collar, l'Ente incorrerebbe oggi (ndr. 2012) in una consistente uscita di cassa (considerando il mark to market negativo di contratti) e allo stesso tempo si esporrebbe nuovamente ai rischi finanziari in una fase in cui i tassi di interesse hanno raggiunto il minimo storico e potrebbero nuovamente risalire. Nel 2019 l'Ente si è nuovamente rideterminato a valutare la possibilità di estinzione o, in alternativa, un accordo con le banche interessate per abbassare il costo dei derivati generato dal ribasso dei tassi di interessi…facendo seguito alle analisi tecniche finanziarie del 2012, nella strategia di copertura del debito dal 2006 al 2019, "il Comune di Viterbo, con riferimento al derivato stipulato con Intesa San Paolo, ha sostenuto il costo maggiore nel primo semestre del 2009, quando il derivato ha generato un differenziale positivo per l'Ente. Inoltre, il tasso complessivo medio della strategia è rimasto a lungo posizionato su un livello di tasso fisso (somma del tasso floor del derivato e dello spread del debito sottostante a tasso variabile), indipendentemente dalla discesa dei tassi di mercato.

Tuttavia, a partire dal 1 semestre 2017 l'Euribor a 6 mesi risulta negativo per un valore assoluto maggiore dello spread applicato nella determinazione degli interessi del debito sottostante".
Conseguentemente il tasso di interesse per il debito sottostante è pari a zero, mentre il tasso di interesse del derivato assume un valore negativo superiore in termini assoluti al livello dello spread del debito sottostante (pari allo 0,16%). "Ciò comporta che più diminuisce l'indice Euribor a 6 mesi maggiore è il costo sintetico del debito per l'Ente, facendo venir meno la strategia di copertura indicata in precedenza a cui il derivato era preposto."
Sono comunque emersi tre elementi di criticità che possono comportare un'eventuale illegittimità posta in essere dalla Banca…A questo punto diventa interesse prioritario dell'ente "evitare ogni rischio correlato al radicamento di un contenzioso giudiziario in Inghilterra…Ciò non tanto e non solo in relazione agli orientamenti attuali della giurisprudenza inglese, ma anche per i costi correlati alla difesa tecnica nelle cause pendenti avanti al Foro di Londra, ben più elevati della media dei costi di una controversia giudiziaria italiana."
L'analisi giunge alle seguenti conclusioni:
* si consiglia di non attivare alcun procedimento nei confronti di Natixis ed eventualmente verificare con un legale esperto la possibilità di raggiungere un accordo che riduca il costo di estinzione anticipata del derivato;*
* per il derivato stipulato con Intesa San Paolo, mentre la "conferma di IRS" è scritta in italiano e lo stesso documento richiama un generico "Contratto Quadro", il che fa presumere che si dovrebbe trattare di contratto italiano, ci sono una serie di avvisi di pagamento scritti in inglese. È altamente consigliato, prima di intraprendere qualsiasi azione, verificare se si tratta di contratto di legislazione italiana o inglese. E' d'uopo segnalare che, a seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 8770, pubblicata il 12.5.2020, viste le rilevanti novità apportate in tema di contratti derivati, il Consiglio Comunale dell'Ente si è determinato ad acquisire specifica legal opinion di un legale esperto di giurisdizione, sia italiana sia inglese, al fine di addivenire ad una completa ed aggiornata disamina degli aspetti connaturati ai contratti di diritto inglese e alle peculiarità del contenzioso giudiziario inglese".*
Ciò posto, in disparte ogni valutazione in merito alla anticipata estinzione dei derivati che non può che essere rimessa alla discrezionalità dell'Ente, la Sezione osserva come, sotto il profilo contabile, alla luce delle criticità (anche potenziali) rappresentate, sia necessario che l'Ente valuti attentamente – nonché tempestivamente - la costituzione di un fondo diretto a garantire gli equilibri di bilancio dall'impatto, sui presenti e futuri

esercizi, degli esborsi determinati dai contratti in parola, oltre che dall'eventuale contenzioso che può derivarne (vd., *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 170/2017/PRSP).

Desta perplessità, difatti, quanto si legge nel questionario sul consuntivo 2018, ove si risponde negativamente alla domanda relativa alla costituzione, nell'avanzo di amministrazione, di un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere (vd. domanda 3.2 e 3.2.1, pag. 15 questionario 2018, ove l'Organo di revisione specifica che "*L'ente non ha istituito apposito fondo"*).

Ancora, si rammenta che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, al punto 3.23, precisa che la rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, deve avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi dei derivati rispetto ai contratti di finanziamento sottostanti, i flussi finanziari riguardanti il debito originario devono trovare separata contabilizzazione rispetto ai saldi differenziali, positivi o negativi, del contratto "derivato". La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi va rilevata, rispettivamente, per l'entrata, nel titolo 3 e, per la spesa, nel titolo I del bilancio. Per quanto interessa in questa sede, il principio in parola puntualizza che l'eventuale differenza positiva confluisce nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contratto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 161/2018/PRSE).

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. *mark to market*), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo 3 delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di *mark to market* positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al

quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali *mark to market* negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (*mark to market*) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il *mark to market* positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata. Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente.

Alla luce dei principi contabili sopra richiamati, si richiede all'Ente di proseguire l'azione di costante monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari discendenti dai contratti di finanza c.d. derivata, nonché di effettuare ogni valutazione utile ad una prudente gestione degli stessi, adottando misure precauzionali idonee a prevenire impatti negativi sugli equilibri di bilancio, tenendo conto del saldo dei flussi finanziati (postivi o negativi), accumulatisi fino al mese di dicembre 2020.

Delle valutazioni sopra indicate, anche relativamente alla costituzione di un apposito fondo rischi, nonché dei dati relativi al *mark to market* al 31/12/2020 in caso di chiusura anticipata dei derivati e al saldo dei flussi (positivi o negativi) al 31/12/2020, l'Ente dovrà dare riscontro alla Sezione entro il 31/01/2021.

2.F. Debiti fuori bilancio.

Nel periodo oggetto di verifica, risultano riconosciuti debiti fuori bilancio per sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a) TUEL) come di seguito riportato.

DFB, art. 194 TUEL	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Sentenze (lett.a)	129.490,21	/	76.408,99	20.000,00	24.687,76

Sono state richieste informazioni circa la trasmissione alla competente procura contabile delle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti in parola. Dalla documentazione agli atti della Sezione, inoltre, risultava che dopo la chiusura dell'esercizio 2018 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto 2018 erano stati segnalati alla Dirigente del Settore Economico Finanziario debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 440.848,22 (Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018, pag. 6).

Sul punto, l'Ente ha riferito che "*I debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari 2014, 2016 e 2018 non risultano essere stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti. A tal fine si comunica che essi verranno prontamente trasmessi unitamente a tutta la documentazione allegata alle delibere di riconoscimento*".

Inoltre, l'Ente ha riferito che nel 2019 (con delibere consiliari n. 80 del 22 luglio 2019 e n. 107 del 26 settembre 2019) sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio (per un importo complessivo di euro 568.143,06, dato da 452.490,86 + 115.652,20) e che entrambe le delibere sopra menzionate sono state trasmesse alla competente procura contabile.

Secondo quanto riportato in atti, infine, nel 2019 l'Ente ha provveduto a riconoscere un nuovo debito fuori bilancio, per euro 28.866,01, con la deliberazione consiliare n. 175 del 23 dicembre 2019, finanziato con precedente variazione di bilancio, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 144 del 28 novembre 2019.

Di tale ultimo riconoscimento, l'Ente non ha riferito nulla in merito all'avvenuta trasmissione alla competente procura contabile.

Ciò posto, si stigmatizza il comportamento dell'Ente che, come appreso in corso di istruttoria, ancora non ha provveduto a trasmettere alla procura contabile i debiti fuori bilancio, relativi agli esercizi finanziari 2014, 2016 e 2018, in quanto gli stessi "*verranno prontamente trasmessi unitamente a tutta la documentazione allegata alle delibere di riconoscimento*". Peraltro, nulla viene precisato, rispetto all'ultimo debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera consiliare n. 175/2019.

Si richiede, pertanto, all'Ente non solo di monitorare attentamente il fenomeno dei debiti fuori bilancio, ma anche di procedere con tempestività alla trasmissione degli

atti alla competente procura contabile, adottando, per il futuro, ogni misura organizzativa utile a garantire un loro tempestivo invio, evitando che trascorra un lasso di tempo eccessivo, come già avvenuto, tra il riconoscimento del debito fuori bilancio e la trasmissione della relativa delibera di riconoscimento alla procura contabile.

Si rammenta, difatti, l'importanza dell'invio, entro termini congrui e ragionevoli, degli atti alla competente procura contabile, alla luce degli specifici obblighi *ex lege* previsti, di cui all'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, atteso che la previsione dell'invio alla procura regionale della Corte dei conti delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio si collega ad una rilevante funzione di accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo, per il conseguente riconoscimento delle eventuali responsabilità erariali.

2.G. Contenzioso e rapporti debiti/crediti con organismi partecipati.

In sede istruttoria, è stato richiesto un aggiornamento in merito al contenzioso, unitamente ad informazioni sugli accantonamenti previsti in vista dell'approvazione del rendiconto 2019, atteso che risulta accantonato nel 2018, nell'apposito fondo presente nel risultato di amministrazione, l'importo di euro 4.850.294,56. In particolare, ci si è soffermati sulle società partecipate, tenuto anche conto che dalla relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2018 (pag. 31) emerge il mancato allineamento delle partite creditorie/debitorie tra l'Ente e le società partecipate.

In merito al contenzioso, con nota a firma del dirigente responsabile (allegata alla nota prot. 4993 del 23/09/2020), l'Ente ha comunicato di essere sprovvisto di una avvocatura interna e che, nel documento unico di programmazione relativo al 2019, vi era l'obiettivo strategico di redigere un regolamento per l'affidamento di incarichi legali, che tenesse conto delle linee guida dettate in merito dall'Anac. Ad oggi, "*la bozza di regolamento è al momento al vaglio della competente commissione consiliare per poter essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale*".

A tale proposito, si valuta positivamente l'azione in corso, auspicandone una pronta definizione, alla luce della normativa e giurisprudenza, nazionale ed europea, sul punto.

Con riferimento alla spesa sostenuta per gli incarichi legali, l'Ente ha, altresì, riferito che nel 2019 la stessa è aumentata "*poiché sono entrati alcuni contenziosi di rilevante valore ma con ottime probabilità di non soccombenza da parte dell'Ente*".

Si fa presente, ancora, che l'Ente, con riferimento alla ricognizione del contenzioso al 31/12/2019, ha indicato l'elenco dei giudizi in corso, per molti dei quali si legge – alla voce "importo stimato causa/valore controversia" – "*valore indeterminato*".

Inoltre, l'Ente ha riferito che "*In riferimento alle quote accantonate in sede di rendiconto 2019, l'Ente in questa sede ha proceduto allo svincolo delle quote accantonate per il rischio derivante dalla mancata riscossione dei canoni mutui da parte della società partecipata TALETE spa, gestore del servizio idrico integrato, in quanto nel 2019, si è visto riconoscere l'intero credito vantato compensandolo con i debiti maturati e maturandi per la fornitura idrica. Riguardo al contenzioso con le società partecipate, si evidenzia che all'attualità esiste un solo contenzioso con la Società TALETE spa*". Per il contenzioso ancora in essere con la Talete S.p.A., l'Ente ha dichiarato di aver accantonato, nel rendiconto 2019, l'importo di euro 908.000,00. Nel 2019, peraltro, oltre al predetto accantonamento, l'Ente ha dichiarato di aver effettuato ulteriori accantonamenti, a titolo di fondo contenzioso, secondo il prospetto di seguito riprodotto:

2019	Fondo rischi contenzioso ATER (400.000 in sede di rendiconto)	460.000,00
2019	Fondo rischi contenzioso creato in sede di bilancio di previsione 2019-2021	270.536,59
2019	Accantonamento per Debiti Fuori Bilancio segnalati dopo la chiusura dell'esercizio	476.261,76
2019	Fondo Contenzioso Talete in sede di rendiconto	908.000,00

Ciò posto, la Sezione evidenzia, in via preliminare, la necessità di un attento monitoraggio del contenzioso e di stima del valore delle controversie, sulla base delle probabilità di soccombenza. Desta, difatti, perplessità che per molte controversie, ad oggi in corso (e riportate, in elenco, agli atti della Sezione), l'importo stimato sia di "valore indeterminato". Tali valutazioni, difatti, risultano strumentali ad una corretta

e prudente quantificazione del "fondo contenzioso", nel rispetto delle previsioni dei principi contabili, di cui al punto 5.2, lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

È necessaria una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011. La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, deliberazione n. 57/2019/PRSE).

Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP; deliberazione di questa Sezione n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", ai seguenti principi:

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da "evento remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Nell'ambito del contenzioso in corso, particolare attenzione va posta alla situazione rilevata nei confronti della Talete S.p.A., tenuto conto che, dall'esame dei prospetti

dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 (allegato alla nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020), gli importi delle posizioni reciproche debito/credito sono di rilevante entità. Dal prospetto dimostrativo della società (aggiornato al 31/12/2019), il debito di Talete S.p.A. nei confronti dell'Ente risulta pari ad euro 875.069,93, mentre, dai prospetti dell'Ente, il credito che lo stesso vanta nei confronti della società risultano pari ad euro 670.509,30 (per rimborso mutui servizio idrico) e pari ad euro 3.325,40 (per canone regionale per l'utilizzo di acque pubbliche prelevate tramite i pozzi). Nel documento in parola, inoltre, si riporta un credito dell'Ente verso la società al 31/12/2019 per atto di transazione sottoscritto in data 31 maggio 2019, per un importo di euro 3.017.613,59.

A tale proposito, nella delibera consiliare n. 54/2020 (di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018), si legge, *inter alia*, "*Sul fronte delle partite creditorie reciproche, si segnala l'atto di transazione sottoscritto in data 31 maggio 2019 tra il Comune di Viterbo nella persona del Sindaco…e la Talete spa in persona del suo legale rappresentante…con il quale l'importo dovuto all'Ente a titolo di canoni rimborso mutui, e pari a Euro 7.387.657,13 (iva compresa) è compensato con il credito vantato da Talete per fornitura idrica a tutto il 31 agosto 2018 per un importo di Euro 3.879.769,00 (iva compresa). La transazione non prevede né la rinuncia agli interessi legali né alle spese di precetto e ai compensi e onorari degli avvocati, somme tutte rimborsate da Talete, salvaguardando integralmente il credito dell'Ente*".

Oltre ad un attento monitoraggio del contenzioso e della situazione debiti/crediti con Talete S.p.A., la Sezione richiama l'Ente anche ad un'attenta valutazione delle partite debitorie/creditorie con gli altri organismi partecipati, per i quali si registra una mancata asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Sul punto, oltre a quanto già evidenziato per la Robur S.p.A. in liquidazione, si registra una mancata asseverazione dei debiti/crediti, al 31/12/2019, relativamente alla società Francigena S.r.l. (partecipata al 100%, affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, gestione delle aree di sosta a pagamento, gestione delle Farmacie Comunali), in merito alla quale, peraltro, risultano misure in corso di attuazione per la riduzione dei costi e della spesa, così come previsto nel piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017, adottato con delibera consiliare n. 31 del 28 marzo 2019,

con un aggiornamento indicato nell'allegato tecnico alla delibera consiliare n. 54 del 25 giugno 2020.

Altra società partecipata, per cui si registra la non asseverazione delle partite debitorie/creditorie, è la CEV S.r.l. in liquidazione (partecipata al 100%). In particolare, le poste non asseverate dal liquidatore, al 31/12/2019, risultano pari ad euro 1.616,22 + 354.067,84, a titolo di debito per l'Ente e credito per la società.

L'Ente, invece, non riporta alcuna posta debitoria nei confronti di CEV S.r.l. in liquidazione, sebbene l'Organo di revisione (vd. allegato H alla nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020) rilevi un accantonamento nel risultato di amministrazione, così distinto: "*rimborso anticipazione credito cessione ramo d'azienda CEV euro 357.427,02; accantonamento fondo rischi contenzioso 273.105,53; accantonamento perdite CEV euro 350.000,00*". A tale proposito, si osserva non solo che la somma di tali importi ammonta ad euro 980.532,55, mentre nell'allegato in esame viene indicato l'importo di euro 707.427,02, ma anche che, nello stesso allegato, si fa riferimento ad un diverso e maggiore importo di risorse accantonate, pari ad euro 1.235.520,39.

In merito ai rapporti con la CEV S.r.l. in liquidazione, inoltre, nell'allegato tecnico alla delibera consiliare n. 54/2020, si legge "…*Si conferma la volontà del Comune socio di perseguire tutte le azioni volte alla riscossione delle somme di cui il CEV risulta essere creditore e nel contempo di seguire profittevolmente il contenzioso in essere per evitare che, se trascurato, possa generare un esborso finanziario a carico della società partecipata*".

Per quanto riguarda le altre società partecipate (società consortile mista a r.l. in liquidazione, Interporto Centro Italia Orte S.p.A., SIIT S.r.l.) le partite debitorie/creditorie al 31/12/2019, sulla base della documentazione prodotta dall'Ente, risultano asseverate dai rispettivi organi di controllo.

In conclusione, tenuto conto delle criticità sopra riportate, si richiede all'Ente un attento monitoraggio delle posizioni relative alle società Francigena S.r.l., CEV S.r.l. in liquidazione, Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione, rispetto a cui l'Ente stesso è tenuto a valutare l'adozione di ogni misura utile alla tutela degli equilibri di bilancio.

Da ultimo, la Sezione si riserva ogni futura verifica, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, sui piani di ricognizione delle partecipazioni, rappresentando, sin da ora, che le delibere consiliari n. 31 del 28 marzo 2019 (ricognizione delle partecipazioni al

31/12/2017) e n. 54 del 25 giugno 2020 (ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018) risultano adottate in ritardo rispetto alle previsioni di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che ne prevedono l'adozione entro il 31 dicembre. Pertanto, la ricognizione al 31/12/2017 doveva essere adottata entro il 31/12/2018 (la delibera dell'Ente è di marzo 2019), mentre la ricognizione al 31/12/2018 doveva essere adottata entro il 31/12/2019 (la delibera dell'Ente è di giugno 2020).

Con riserva di ogni successiva verifica.

2.H. Tempestività dei pagamenti.

Con riferimento alle criticità legate al mancato rispetto dei tempi di pagamento, sono state richieste informazioni aggiornate sulle misure organizzative e correttive adottate dall'Ente, nonché di confermare i dati sotto riportati e di fornire il dato relativo all'indicatore annuale dal 2015 al 2019.

Fonte: sito web Comune	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Indicatore tempestività dei pagamenti 4°TRIMESTRE	**/**	**52,22 giorni**	**44,14 giorni**	**40,53 giorni**	**27,02 giorni**	**73,61 giorni**
Indicatore tempestività dei pagamenti 3°TRIMESTRE	**/**	**52,74 giorni**	**48,68 giorni**	**42,10 giorni**	**73,89 giorni**	**35,40 giorni**
Indicatore tempestività dei pagamenti 2°TRIMESTRE	**/**	**52,59 giorni**	**33,23 giorni**	**46,86 giorni**	**29,46 giorni**	**40,33 giorni**
Indicatore tempestività dei pagamenti 1°TRIMESTRE	**/**	**38,01 giorni**	**32,73 giorni**	**41,97 giorni**	**28,96 giorni**	**22,94 giorni**
Indicatore annuale	**42,98 giorni**				**39,76**	**45,91**

Sul punto, l'Ente ha riferito di aver "*risentito notevolmente della contrazione del personale che risulta carente in tutti i settori. Il turn over non ha garantito la totale copertura dei posti resisi vacanti e ciò ha comportato forti rallentamenti nell'attività amministrativa, compreso il ciclo di gestione della spesa, dall'accettazione delle fatture, alla predisposizione degli atti di liquidazione, all'emissione dei mandati. Nel 2019 l'Ente ha bandito molteplici concorsi e solo a partire dal 1° settembre 2020 si è potuto procedere all'immissione in ruolo dei vincitori. Tuttavia, sono ancora molte le procedure concorsuali in via di espletamento.*

Con le nuove assunzioni verrà sicuramente garantito il rispetto dei tempi procedimentali compreso quello relativo al ciclo di gestione della spesa a cui è correlato il rispetto dei tempi di pagamento. Si rappresenta, nella tabella successiva, il rispetto dei tempi di pagamento solo per gli anni 2018 e 2019 in quanto per le annualità precedenti non risulta agli atti d'ufficio il relativo calcolo".

I dati riportati dall'Ente sono:

2018: 39,76 giorni.

2019: 45,91 giorni.

La Sezione, pur prendendo atto delle riferite difficoltà connesse alla carenza di personale, osserva come appaia incomprensibile, nonché inaccettabile, che un ente come il comune di Viterbo non sia in grado, ad oggi, di calcolare l'indicatore sulla tempestività dei pagamenti, per gli anni dal 2015 al 2017, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e al D.P.C.M. del 22 settembre 2014 e delle sottese esigenze di trasparenza collegate alla pubblicazione di tali dati.

A tale proposito, si rammenta che, ai sensi del citato art. 33, "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata*".

Si richiede, pertanto, all'Ente di calcolare, e pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, gli indicatori relativi alla tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti pagati oltre le scadenze di legge, per l'intero periodo 2015-2019, nonché di monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, ai sensi delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.

A tale proposito, giova rammentare che l'indicatore annuale di tempestività, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo

stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

La problematica del ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione deve essere scrupolosamente attenzionata da parte dell'Ente.

A tale proposito, si rinvia alla recente sentenza 28 gennaio 2020 (Commissione/Italia), con cui la Corte di giustizia UE, grande Sezione, ha accertato l'inadempienza dello Stato alla direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oltre i 30 - 60 giorni), in cui il debitore sia una pubblica amministrazione.

Al riguardo, deve anche essere considerato che, dall'esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Su tale normativa è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che "*…la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il*

quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali".

Con riserva di ogni futura verifica.

2.I. Aggiornamento dell'inventario.

In merito all'aggiornamento dell'inventario, ai sensi dell'art. 230, comma 7, del TUEL, l'Ente (con nota a firma del dirigente competente, versata in atti in allegato alla nota prot. Cdc n.4993 del 23/09/2020) ha riferito che, nella predisposizione del DUP relativo all'esercizio finanziario in corso, ha inteso introdurre l'obiettivo specifico di procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare, capace di individuare e descrivere i cespiti intestati all'Ente e di definirne il valore patrimoniale, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. L'Ente "*auspica di poter avere i risultati dell'obiettivo per il prossimo rendiconto*". Ad oggi, in ogni caso, "*la registrazione dei beni mobili acquistati nel corso dell'anno, negli ultimi anni, viene fatta direttamente dall'ufficio ragioneria in sede di liquidazione, su richiesta del medesimo ufficio, il servizio provveditorato provvede all'elaborazione degli ammortamenti e alla stampa delle risultanze, al fine dell'inserimento nel conto del patrimonio. Per quanto riguarda la gestione dei beni immobili, l'unico aggiornamento che viene effettuato è relativo ai movimenti (lavori) effettuati sugli immobili per il conto del patrimonio, in accordo con la ragioneria*".

La Sezione, tenuto conto di quanto riferito, si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti in occasione dei controlli sul prossimo rendiconto, facendo presente, sin da ora, che, costituendo gli inventari la principale fonte descrittiva e valutativa dello Stato patrimoniale, una carenza o incompletezza di tale supporto conoscitivo e documentale può contribuire a minare l'attendibilità e la verificabilità dei valori trasfusi nei documenti di bilancio. È strategico, difatti, che un Ente come il comune di Viterbo (capoluogo di provincia e di dimensioni considerevoli) effettui, con costanza e tempestività, l'aggiornamento del proprio inventario, affinché vi sia una effettiva determinazione della consistenza del proprio patrimonio, in chiave di una sua efficiente ed efficace valorizzazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

Le criticità di cui in parte motiva

RICHIEDE all'Ente

- di trasmettere alla Sezione ogni atto utile alla verifica dell'avvenuto totale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (con indicazioni delle relative fonti di copertura), secondo le modalità descritte in parte motiva, o, in alternativa, di comunicare il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo ogni atto utile alla verifica del recupero della quota annuale di euro 117.248,48, oppure di comunicare l'eventuale variazione delle modalità e/o delle tempistiche di recupero del maggior disavanzo, originariamente previste, tenuto conto delle novità legislative di cui al D.L. n. 18/2020. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso alla Sezione entro il 31/01/2021.
- di monitorare attentamente l'andamento dei residui attivi e passivi, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
- di presidiare scrupolosamente le attività di riscossione tributaria, monitorando, in particolare, l'efficienza delle attività svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione, nonché la percentuale del riversato rispetto al carico dei ruoli, in un'ottica di incremento progressivo delle relative somme.
- di effettuare un attento monitoraggio dei propri crediti e della conseguente quantificazione del FCDE, con particolare riferimento alla situazione nei confronti di Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione.
- di effettuare un attento monitoraggio delle posizioni debitorie/creditore relative alle società Francigena S.r.l., CEV S.r.l. in liquidazione, Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione, rispetto a cui l'Ente stesso è tenuto a valutare l'adozione di ogni misura utile alla tutela degli equilibri di bilancio.
- di proseguire l'azione di costante monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari discendenti dai contratti di finanza c.d. derivata, nonché di effettuare ogni valutazione utile ad una prudente gestione degli stessi, adottando misure precauzionali idonee a prevenire impatti negativi sugli equilibri di bilancio, tenendo

conto del saldo dei flussi finanziati (postivi o negativi), accumulatisi fino al mese di dicembre 2020. Delle valutazioni sopra indicate, anche relativamente alla costituzione di un apposito fondo rischi, nonché dei dati relativi al *mark to market* al 31/12/2020 in caso di chiusura anticipata dei derivati e al saldo dei flussi (positivi o negativi) al 31/12/2020, l'Ente dovrà dare riscontro alla Sezione entro il 31/01/2021.

- di monitorare l'emersione di debiti fuori bilancio e di provvedere al tempestivo invio alla competente procura contabile delle relative delibere di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
- di calcolare, e pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, gli indicatori relativi alla tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti pagati oltre le scadenze di legge, per l'intero periodo 2015-2019, nonché di monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, ai sensi delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.
- di aggiornare il proprio inventario, alla luce degli obiettivi che l'Ente stesso si è posto nel DUP 2020 e nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 21 ottobre 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Marinella COLUCCI	*f.to* dott. Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Aurelio Cristallo